



Cartello dei prodotti non preimballati¹

(art. 19, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 231/2017)

- ✓ **denominazione dell'alimento²;**
- ✓ **elenco degli ingredienti³;** (salvo i casi di esenzione disposti dal Reg. n. 1169/2011/UE. Nell'elenco ingredienti devono figurare le indicazioni delle sostanze o prodotti di cui all'Allegato II del regolamento - Sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze - con le modalità e le esenzioni prescritte dall'art. 21 del medesimo regolamento⁴);
- ✓ **modalità di conservazione** (per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario);
- ✓ **data di scadenza** (per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al dPR n. 187/2001);
- ✓ **titolo alcolometrico volumico effettivo** (per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2 per cento in volume);
- ✓ **percentuale di glassatura** (considerata tara, per i prodotti congelati glassati);
- ✓ **designazione «decongelato»⁵** (di cui all'Allegato VI, punto 2, del regolamento, fatti salvi i casi di deroga previsti).

¹ I prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale senza preimballaggio, i prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore, i prodotti preimballati ai fini della vendita diretta, nonché i prodotti non costituenti unità di vendita in quanto generalmente venduti previo frazionamento ancorché posti in confezione o involucro protettivo devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti (Art. 19, comma 1, Reg. UE n. 1169/2011).

² La denominazione dell'alimento è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell'alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, è fornita una denominazione descrittiva (Art. 17 Reg. UE n. 1169/2011).

³ L'elenco degli ingredienti reca un'intestazione o è preceduto da un'adeguata indicazione che consiste nella parola «ingredienti» o la comprende. L'elenco comprende tutti gli ingredienti dell'alimento, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento del loro uso nella fabbricazione dell'alimento. Gli ingredienti sono designati, se del caso, con la loro denominazione specifica, conformemente alle regole previste all'art. 17 e all'allegato VI del regolamento (Art. 18 Reg. UE n. 1169/2011).

⁴ Le indicazioni relative alle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze sono conformi ai requisiti seguenti: a) figurano nell'elenco degli ingredienti conformemente alle disposizioni stabilite all'art. 18, paragrafo 1, del Reg. UE n. 1169/2011, con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II; b) la denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'allegato II è evidenziata attraverso un tipo di carattere chiaramente distinto dagli altri ingredienti elencati, per esempio per dimensioni, stile o colore di sfondo.

⁵ Nel caso di alimenti che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti decongelati, la denominazione dell'alimento è accompagnata dalla designazione «decongelato». Tale obbligo non si applica: a) agli ingredienti presenti nel prodotto finale; b) agli alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione; c) agli alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità.